PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'Offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 28/03/2018
Data di validità della Parte III: dal 30/03/2018

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - società mutua assicuratrice di nazionalità italiana, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n. 966 R.E.A. Torino n° 9806, ed è Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2075 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Società Reale Mutua di Assicurazioni come previsto dal proprio statuto sociale, ha per oggetto l'esercizio – in forma mutualistica - dell'assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami Vita e Danni. Essa esercita inoltre la riassicurazione in genere e tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali all'attività assicurativa stessa. È presente su tutto il territorio nazionale con circa 350 agenzie.

Il Gruppo Reale Mutua opera, con particolare attenzione al mercato assicurativo, in Italia e Spagna attraverso la Capogruppo e società controllate. Il Gruppo è attivo anche nel settore immobiliare e in quello dei servizi bancari e finanziari. L'offerta spazia, attraverso i tradizionali canali distributivi, dalla protezione dei rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari.

Il fondo di garanzia, costituito in conformità alle leggi speciali sull'esercizio delle assicurazioni, è pari a 60.000.000,00 euro. La Società Reale Mutua di Assicurazioni è società Capogruppo non controllata da alcun soggetto. Non esistono azionisti in quanto società mutua assicuratrice ex articolo 2546 e seguenti del Codice Civile.

Ulteriori informazioni riguardanti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i soggetti esercitanti le funzioni direttive sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.realemutua.it.

Si rinvia inoltre allo stesso sito internet www.realemutua.it per l'elenco dei prodotti assicurativo- finanziari distribuiti dalla Società.

2. IL FONDO INTERNO

L' operatività del fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE di questo prodotto finanziario-assicurativo ha inizio in data 29 maggio 2017.

Caratteristiche specifiche dei benchmark del fondo

Benchmark	Caratteristiche
FTSE MIB	L'indice misura la performance delle azioni delle 40 società italiane ed estere quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante. Le fonti informative dove reperire la relativa quotazione sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
FTSE Italia Mid Cap	L'indice misura la performance delle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB. I suoi componenti vengono rivisti, ed eventualmente modificati, con cadenza trimestrale. Le fonti informative dove reperire la relativa quotazione sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
Eonia	Indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro. E' rappresentato dalla media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario delle principali banche europee. La valuta di denominazione è l'euro.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- gli Agenti di assicurazione della Società iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A e che risultano iscritti nella sezione E del suddetto Registro;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto in sezione A del suddetto Registro.

4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto del fondo, la Società si avvale di Banca Reale S.p.A., società del Gruppo Reale Mutua.

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 31.3 1975, n. 136. Al momento della redazione del presente Prospetto d'offerta la Società di Revisione di Reale Mutua Assicurazioni è la EY S.p.A., con sede legale in Via Meravigli 12-14 – 20123 Milano.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

La Società delega a Banca Reale la gestione finanziaria, nel rispetto della normativa e del Regolamento, e i controlli relativi alle performance finanziarie.

La Società effettua direttamente controlli trimestrali ex post in modo che vengano rispettati la normativa e i regolamenti del fondo LINEA PMI ITALIA FREE; in particolare in merito al grado di rischio degli investimenti con riferimento alla volatilità dei valori delle quote della linea.

La Società effettua controlli periodici per verificare il rispetto della politica d'investimento.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO/RISCATTO

6. SOTTOSCRIZIONE

Per la sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contraente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto**;
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela,** nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS**;
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato, designando i Beneficiari, indicando l'ammontare del premio che vuole versare e la ripartizione dello stesso sulle linee di investimento;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione in relazione all'investimento del Piano Individuale di Risparmio (c.d. PIR)**;
- **sottoscrivere il contratto**;
- **versare il primo premio. Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito**.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno circolare, bonifico bancario o postale, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Il pagamento dei premi unici ricorrenti limitati può essere effettuato:

a) mediante l'addebito del premio sul proprio conto **corrente bancario** o **postale** (SDD);
b) mediante assegno circolare o bancario intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità, bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate.

Il pagamento diretto in agenzia è possibile per le sole periodicità semestrale e annuale.

Nel caso di pagamento mediante **addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit)** sul conto corrente bancario o postale, l'Investitore-Contraente deve compilare e **firmare l'apposito modulo** con cui **autorizza l'addebito** dell'importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui l'addebito non dovesse andare a buon fine, l'Investitore-Contraente potrà pagare il premio mediante versamento diretto in agenzia. Nel caso si verifichino 3 addebiti consecutivi non andati a buon fine, la procedura di addebito **(SDD)** sul conto corrente verrà interrotta. Per un'eventuale ripresa del pagamento dei premi dovrà essere inoltrata opportuna richiesta alla competente agenzia. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui addebitare i premi prelevati tramite **SDD**, ne deve dare tempestiva notizia all'agenzia che provvederà a far sottoscrivere un modello di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Reale Mutua:

- **consegna copia del Prospetto d'Offerta all'Investitore-Contraente**;
- **fissa la data di decorrenza del contratto** che corrisponde con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto. Da tale data decorrono le garanzie assicurative;
- **consegna all'Investitore-Contraente il contratto sottoscritto** nel quale vengono riportati il premio versato alla sottoscrizione del contratto, il premio investito, la data di decorrenza.

A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare **versamenti aggiuntivi** purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. **La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento.**
L'importo di premio **minimo** per i versamenti aggiuntivi è pari a **1.000,00 euro**.
In ogni caso, in **ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati** sul prodotto REALE PMI ITALIA (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 30.000.000 euro. Si precisa inoltre che il limite complessivo dei versamenti contenuti nel Piano Individuale di Risparmio non può superare 150.000,00 euro.**

I premi investiti, vengono divisi per il valore unitario delle quote del fondo; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto.
Il valore unitario iniziale di ogni quota è:

- **per il primo versamento**, quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con **il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto**;
- **per i versamenti successivi:**
  a) qualora venga rispettata la procedura mediante addebito diretto SDD, il valore unitario è quello della ricorrenza periodica successiva;
  b) qualora l'incasso avvenga con altre modalità (mediante versamento presso l'agenzia), il valore unitario è quello della prima ricorrenza mensile successiva al pagamento, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente;
- **per i versamenti aggiuntivi** il valore delle quote sarà quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui la data considerata ai punti precedenti sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire in futuro nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti di premi, verrà consegnato preventivamente all'Investitore-Contraente l'estratto del Prospetto d'offerta aggiornato a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio pattuito, alle ore 24 del giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto.
La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.

Reale Mutua provvederà a comunicare all'Investitore-Contraente entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, i fondi di investimento su cui è stato ripartito il premio, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento di ciascun premio successivo e aggiuntivo.

7. RISCATTO

L'Investitore-Contraente, **trascorso 1 anno dalla data di decorrenza**, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto tramite una richiesta sottoscritta. Qualora si tratti di riscatto parziale deve essere specificato l'importo richiesto.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto e il valore unitario della quota, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto diminuito dei costi riportati all'articolo 19.1.4 della Parte I.
Tale percentuale varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.

Nel caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente utilizzerà le stesse modalità previste per la liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la parte non riscattata.
Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro.**

Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell'importo si determina l'immediato scioglimento del contratto.

Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi, in quanto l'importo liquidato in caso di riscatto in considerazione della natura finanziaria del fondo e della volatilità dello stesso, potrebbe essere inferiore ai premi pagati.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti suddetta **qualora sia detenuto per almeno 5 anni**.

8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (c.d. SWITCH)

Il presente contratto prevede un unico fondo interno di investimento e pertanto non è prevista la possibilità di effettuare il trasferimento, parziale o totale, delle quote da una linea di investimento all'altra.

D) REGIME FISCALE

9. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

In vigore alla redazione del presente Prospetto d'Offerta.

9.1 Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di premio del fondo interno unit linked destinata alla **copertura del rischio morte è detraibile** dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi in quanto il Contraente che sottoscrive il prodotto REALE PMI ITALIA è fiscalmente residente in Italia.
Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

9.2 Regime fiscale delle prestazioni

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti **qualora sia detenuto per almeno 5 anni.**
In caso contrario, le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono **soggette a imposta sostitutiva,** ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

9.3 Imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 13, c. 2-ter, Tariffa Parte I, D.p.r. 642/1972, i prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettate ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.
L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nel fondo interno unit linked tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nel fondo interno unit linked. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

9.4 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

9.5 Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l' Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).
L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.
La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

9.6 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.